

D.P.R. 445/2000 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione (( di misure di sicurezza e )) di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; (( bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; )) cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R) ((3))

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Art. 76 (L) Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

**LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

**Art. 4 - Unita' organizzativa responsabile del procedimento.**

L'unità organizzativa responsabile del presente procedimento amministrativo e per l'adozione del provvedimento finale è il IV SERVIZIO VIGILANZA DEL COMUNE DI TERRALBA – COMANDO POLIZIA LOCALE.

**Art. 5 - Responsabile del procedimento.**

Il responsabile del procedimento, della sua istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale è il COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE – RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO VIGILANZA DEL COMUNE DI TERRALBA, CAP. DESSANAI DOTT. STEFANO.

**DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 – art. 13 - Informativa sul Codice in materia di protezione dei dati personali.**

I dati personali raccolti nella presente istanza e in tutta la formazione del presente procedimento, verranno trattati per con la finalità della richiesta inerente il passo carrabile, e verranno trattati con riservatezza per le finalità di cui sopra. Avranno accesso ai dati solo ed esclusivamente le persone interessate nel procedimento ed in procedimenti annessi alla presente durante la fase istruttoria per l'atto finale. Il conferimento dei dati richiesti dovrà avvenire obbligatoriamente per poter perseguire la conclusione del procedimento stesso. In caso di mancata fornitura dei dati che si renderanno necessari conoscere, l'istanza verrà rigettata. Per poter portare a termine il presente procedimento, l'istanza verrà inviata al II SERVIZIO ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO nonché al I SERVIZIO SEGRETERIA – TRIBUTI del COMUNE DI TERRALBA affinché producano i pareri di propria competenza. L'elaborazione dei dati inerenti il presente atto potrà avvenire anche a mezzo di strumenti informatici in dotazione all'Ente e trasmessi con modalità telematica.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**APPLICARE (INCOLLARE)  
QUI**

**LA PRIMA MARCA  
DA BOLLO**

**DA € 16,00**

**Al  
Comune di Terralba  
Comando Polizia Locale**

**SPAZIO RISERVATO  
ALL'APPOSIZIONE  
ETICCHETTA  
UFFICIO PROTOCOLLO**

## ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ in qualità di:

rappresentante legale della società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ avente titolo sull'immobile in questione in quanto:

- proprietario/a     affittuario/a     usufruttuario/a     locatario  
 comodatario     amministratore del condominio  
 altro (specificare titolo): \_\_\_\_\_

### C H I E D E

- Il rilascio della concessione di passo carrabile (REGOLARIZZAZIONE).  
 Di poter installare il cartello di cui a fig. II - 78 art. 120 D.P.R. 495/1992, su supporto tipo "a Muro" o su infisso esistente.

L'ANNULLAMENTO della concessione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

- il cambio dell'intestazione della concessione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (VOLTURA)  
o dal/la precedente intestatario/a sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
o al/la nuovo intestatario/a sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

### RELATIVO A:

un passo carrabile di mt. Lineari \_\_\_\_\_ ubicato a Terralba in via/loc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ con eventuale occupazione sul lato opposto di ulteriori m \_\_\_\_\_ al fine di agevolare le manovre di ingresso o uscita dall'area.

### AD USO

- abitazione privata     pubblico     attività economica  
 con marciapiede o altro manufatto     a raso o a filo manto stradale  
 con sottoportico     centro storico     fuori centro storico

A tal fine, consapevole che le sanzioni a cui soggiace chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, nonché l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivalente ad uso di atto falso, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

## DICHIARA

1. di essere proprietario o comproprietario dell'immobile sito in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.
2. l'immobile viene identificato all'Agenzia del Territorio al Foglio \_\_\_\_\_ Particella o Mappale \_\_\_\_\_ sub. \_\_\_\_\_.
3. l'immobile è stato realizzato con Permesso di Costruire / Concessione Edilizia / Licenza Edilizia / altro: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata a nome \_\_\_\_\_.
4. l'accesso carrabile è stato realizzato con Permesso di Costruire / Concessione Edilizia / Licenza Edilizia / Autorizzazione Edilizia / altro: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
5. il Passo Carrabile consente l'accesso ad un'area idonea alla circolazione o allo stazionamento dei veicoli e per tale scopo è previsto il suo formale utilizzo.
6. di prendere atto che la modifica della destinazione d'uso o di utilizzo dell'area soggetta a passo carrabile comporta la revoca della concessione rilasciata.
7. di essere a conoscenza che la mancata corresponsione del tributo inerente il passo carrabile comporta la sospensione del titolo stesso.
8. l'accesso carrabile si trova ad una distanza di oltre 12 m dalla intersezione più vicina, o essendo realizzato antecedente al 01/01/1993, data di entrata in vigore del nuovo C.d.S., se ne chiede la regolarizzazione in deroga.
9. l'apertura dell'accesso carrabile avviene interamente all'interno della privata proprietà e nessuna sporgenza o oggetto ricade sul suolo pubblico.
10. l'infisso a chiusura del passo carrabile sporge per un massimo di m \_\_\_\_\_ sul suolo pubblico ed è stato segnalato con banda rifrangente bianco rossa.
11. l'accesso dei veicoli al passo carrabile non crea intralcio alla circolazione in quanto arretrato di m. \_\_\_\_\_ rispetto la strada, spazio idoneo alla fermata degli stessi in attesa delle operazioni di accesso o perché dotato di apertura automatica a distanza o ancora in quanto in strade senza uscita o a scarsa intensità di traffico.
12. la regolarizzazione del passo carrabile non è soggetta ad alcuna opera edilizia o, se ne richiede, le stesse sono state già autorizzate dal competente ufficio comunale con provvedimento riportato precedentemente.
13. l'immobile in cui insiste l'accesso carrabile non presenta parti in abuso o se eventualmente presenti, le stesse sono state sanate con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
14. l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avviene direttamente dalla strada, ed è stato realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella stessa.
15. di essere in regola con i pagamenti delle imposte e tributi comunali.
16. di impegnarmi a installare e mantenere in condizioni di piena efficienza il cartello segnaletico.
17. altro \_\_\_\_\_.

### Allegati da presentare unitamente alla presente domanda:

1. copia della planimetria del piano terra dell'immobile.
2. copia della planimetria catastale dell'immobile.
3. riproduzione fotografica del fronte dell'immobile su cui insiste l'accesso carrabile da regolarizzare.
4. delega o altro atto formale ad agire per la presente istanza per conto dei legittimi proprietari dell'immobile.
5. una marca da bollo da € 16,00.

Terralba li \_\_\_\_\_

Firma del richiedente \_\_\_\_\_

Firma del precedente intestatario \_\_\_\_\_

**IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE IN BOLLO DA € 16,00 ED UNITAMENTE AD ALTRA MARCA DA BOLLO DA € 16,00, DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI TERRALBA.**

Art. 22. Accessi e diramazioni 1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. 2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformita' alle prescrizioni di cui al presente titolo. 3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario. 4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada. 5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1. 6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale. 7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni. 8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia. 9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscono requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse. 10. Il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione. 11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

### D.P.R. 495/1992 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Art. 44 (Art. 22 Cod. Str.) (Accessi in generale) 1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi: a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico; b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico. 2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui ((all'articolo 3)) del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

Art. 45 (art. 22 Cod. Str.) (Accessi alle strade extraurbane) 1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati. 2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ((...)) ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi. 3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore ((, di norma,)) a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi ((...)) ((per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.)) 4. Le strade extraurbane principali ((...)) di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada. 5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo ((, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.)) 6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione di quelli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice. 7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza. 8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. ((9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.)) ((10. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.))

Art. 46 (Art. 22 Cod. Str.) (Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile) 1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. 2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento ((o alla circolazione)) dei veicoli; c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale(( )) d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)). ((3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.)) ((4.)) Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste ((nel comma 2)), deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori ((della carreggiata)), di un veicolo in attesa di ingresso. ((Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.)) ((5.)) E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorché non possono essere osservate le distanze dall'intersezione. ((6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.))

**SPILLARE  
(NON INCOLLARE)  
QUI**

**LA SECONDA MARCA  
DA BOLLO**

**DA € 16,00**